

2. Schema di disegno di legge recante misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti;
3. Schema di disegno di legge recante: "Delega al Governo per la riforma del Libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive";

1. "Schema di disegno di legge recante modifiche alla normativa penale, sostanziale e processuale, e ordinamentale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena."

Questo schema di disegno di legge è stato approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri tenutosi il 12 dicembre 2014, con l'aggiunta di alcune misure dirette a rafforzare gli strumenti di contrasto del fenomeno corruttivo.

Il programma di riforme mira ad accrescere il tasso di efficienza del sistema giudiziario penale, ma non trascura il bisogno di rafforzare al contempo le garanzie della difesa e, più in generale, la tutela dei diritti delle persone coinvolte nel processo. I piani di intervento sono molteplici, dal codice penale a più settori della disciplina del processo e, infine, all'ordinamento penitenziario, al fine di conferire l'effettività al principio che assegna alla pena anche una funzione rieducativa e risocializzante.

I punti qualificanti del programma, arricchiti dalle misure anticorruzione, sono i seguenti:

- *Estensione della procedibilità a querela*

L'estensione, con direttive di delega, della procedibilità a querela ad alcune fattispecie criminose che si connotano già, nonostante l'attuale

previsione della procedibilità officiosa, per il coinvolgimento soprattutto di interessi privati, può rivelarsi un utile fattore, in concorso con altre misure, per la necessaria deflazione del carico giudiziario penale.

- *Estinzione del reato per riparazione del danno*

Per i reati punibili a querela, sempre che non sia prevista l'irrevocabilità della stessa, e per alcuni delitti contro il patrimonio, oggi procedibili d'ufficio ma di limitato allarme sociale, la riparazione del danno cagionato e l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose prodotte (avvenute prima della dichiarazione di apertura del dibattimento), possono valere come causa estintiva del reato da dichiararsi, come è ovvio, immediatamente. Si evita così lo svolgimento del processo per l'accertamento di fatti che offendono prevalentemente interessi privati, il cui soddisfacimento è soprattutto affidato allo strumento della riparazione patrimoniale.

- *Intervento sulla prescrizione del reato*

Si propone la riforma della prescrizione, tenendo conto della natura sostanziale di causa di estinzione del reato legata al decorso del tempo e dell'esigenza concorrente di assicurare al processo tempi ragionevoli di svolgimento. Occorre pertanto temperare l'interesse alla funzionalità della macchina giudiziaria con quello alla non perseguibilità di fatti commessi a distanza di tempo tale da far scemare il ricordo collettivo delle offese presuntivamente arrecate all'ordine giuridico. Senza introdurre una prescrizione in senso processuale, si agisce sugli istituti, già presenti nel codice, che assicurano il raccordo tra tempi del processo e tempi della prescrizione sostanziale, per dare modo ai giudizi impugnatori successivi alla sentenza di condanna in primo grado di poter disporre di un tempo congruo di svolgimento. A

garanzia dell'imputato deve poi stabilirsi che, ove la sentenza di condanna sia riformata o fatta oggetto di annullamento, il periodo corrispondente allo svolgimento del giudizio impugnatorio sia computato in quello utile per il maturarsi della prescrizione.

- *La risistemazione del codice penale*

Si propone altresì, mediante lo strumento della delega, il riordino del codice penale in modo che i reati previsti dalle leggi speciali siano inseriti nel codice e sia quindi resa più coerente ed omogenea la legislazione incriminatrice, in modo da agevolare una piena conoscenza delle fattispecie penali ad opera di qualunque individuo.

- *I diritti difensivi in fase di indagine*

Il divieto di colloquio con il difensore dell'imputato raggiunto da misura cautelare carceraria, che oggi può essere apposto con piena discrezionalità dell'autorità giudiziaria, va limitato ai casi di reati particolarmente gravi, che concretizzano il pericolo di distorsioni nel primo contatto dell'arrestato con il giudice.

- *Acquisizione dei c.d. tabulati telefonici*

Occorre migliorare, anche per adeguarsi ai pronunciamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea, la tutela del diritto alla riservatezza in riguardo alle attività investigative concernenti l'acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico e telematico, prevedendo la necessità dell'autorizzazione del giudice.

- *Intercettazione di comunicazioni e conversazioni telefoniche o telematiche*

Si dettano alcuni criteri di delega per una revisione dell'attuale disciplina in modo da assicurare una maggiore tutela ai diritti di riservatezza dei terzi non coinvolti dall'accertamento penale, degli stessi soggetti coinvolti dall'accertamento in relazione però a

conversazioni o comunicazioni non rilevanti sul piano processuale e dei difensori nei colloqui con gli assistiti.

- *Udienza preliminare*

Per una maggiore funzionalità dell'udienza preliminare, vanno eliminati i poteri officiosi del giudice rispetto all'assunzione di mezzi di prova.

- *Il controllo del giudice sulla pertinenza e rilevanza delle richieste di prova*

La pienezza del controllo del giudice sulle richieste di prova, che è direttamente funzionale al fine di evitare esercizi abusivi del pur fondamentale diritto delle parti alla prova, non può fare a meno dell'esposizione del pubblico ministero, in esordio di dibattimento, circa i fatti oggetto di imputazione e di ciascuna parte in ordine ai fatti che si intendono provare. L'indicazione, sia pur sintetica, dei fatti che costituiscono il tema di prova è necessaria affinché il giudice possa meglio orientarsi nell'esercizio del potere di escludere le prove manifestamente superflue o irrilevanti.

- *Il patteggiamento e il nuovo istituto della condanna su richiesta dell'imputato*

Per quel che attiene al c.d. patteggiamento, occorre superare la contraddizione insita nell'applicazione di una pena in assenza di accertamento di responsabilità, senza però disperdere il vantaggio, in termini di deflazione del carico giudiziario, offerto da questa forma di definizione rapida e anticipata del processo.

In aggiunta ad un patteggiamento infratriennale, calibrato così sul limite ordinario per la sospensione, a condanna definitiva, dell'esecuzione della pena detentiva e che conserva i tratti essenziali dell'attuale istituto, si propone un modulo di definizione concordata del

processo - destinato ad operare con alcune eccezioni per tipologia di reato e limite di pena in concreto irrogabile - in cui l'imputato chiede l'applicazione di una pena determinata, previa ammissione del fatto, coinvolgendo il giudice in un pieno accertamento di responsabilità, sia pure senza espletamento di attività istruttoria. Si prevede poi la ricorribilità per cassazione della sentenza sia di patteggiamento che di condanna previa ammissione del fatto, ma soltanto per la denuncia dei vizi nella formazione del consenso; ogni questione relativa al computo della pena, anche quelle prospettanti una pena sostanzialmente illegale, deve invece essere rimessa al giudice dell'esecuzione.

- *Revisione del giudizio di appello*

Con criteri di delega si propone la riforma del giudizio di appello in senso accusatorio per restituirlo alla sua prevalente funzione di strumento di controllo della sentenza di primo grado. Deve essere introdotto da un'impugnazione con motivi tassativi, da enunciarsi specificamente a pena di inammissibilità, essi stessi oggetto esclusivo delle valutazioni del giudice di appello, chiamato a darne puntuale giustificazione; va quindi predisposta una forma semplificata di rilevazione dell'inammissibilità ad opera del giudice *a quo* nei casi di inammissibilità di carattere evidente. In linea con una ristrutturazione accusatoria, l'appellante deve essere tenuto ad indicare specificamente, a pena di inammissibilità, le prove delle quali intenda dedurre l'inesistenza, l'omessa assunzione e l'omessa o erronea valutazione, nonché a formulare le richieste istruttorie ritenute necessarie per rimediare all'errore cognitivo e/o valutativo commesso asseritamente dal primo giudice. Per il necessario adeguamento alle decisioni della Corte EDU, si prevede la necessità della rinnovazione istruttoria in caso di appello della sentenza di assoluzione legato a motivi attinenti alla

valutazione della prova dichiarativa. È quanto mai opportuno, infine, il reinserimento del c.d. patteggiamento in appello (concordato sui motivi con rinuncia ad altri), che ha una sicura efficacia deflativa.

- *Riduzione dell'area del ricorso per cassazione*

Si propone lo snellimento della ricorribilità per cassazione, senza che ciò si risolva in una compressione dell'efficacia dei controlli. I provvedimenti di archiviazione non devono essere più ricorribili per cassazione, andando così ad appesantire il già gravoso carico della Corte suprema, ma appellabili e quindi controllati dalla Corte di appello nell'ambito di una procedura camerale non partecipata. Va maggiormente contenuta l'area della ricorribilità in riferimento a quei controlli che implicano soprattutto un giudizio di merito e quindi la sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza preliminare deve essere appellabile e non ricorribile. Nel caso di c.d. doppia conforme, il ricorso per cassazione non può essere esteso a tutti i vizi ordinariamente denunciabili, ma deve essere limitato ai motivi afferenti strettamente alla violazione di legge. Va eliminato il ricorso personale dell'imputato, in ragione della particolare tecnicità dello strumento, che non può non comportare l'esercizio di competenze specialistiche proprie di un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.

- *Per un nuovo ordinamento penitenziario*

Si propone la risistemazione organica dell'ordinamento penitenziario, nel tempo oggetto di novelle normative che ne hanno in qualche misura compromesso la coerenza e l'organicità. Le linee direttrici entro cui si intende operare sono costituite dalla semplificazione delle procedure, dalla revisione dei presupposti di accesso alle misure alternative al fine di facilitare il ricorso alle stesse, dall'eliminazione di automatismi e

preclusioni, impeditivi di una piena individualizzazione del trattamento rieducativo, dalla valorizzazione del lavoro quale strumento essenziale per un effettivo reinserimento sociale.

- *Iscrizioni nel casellario giudiziale*

Si propone una revisione della disciplina sull'iscrizione delle condanne nel casellario giudiziale che tenga conto delle riforme intervenute nel settore penale, anche processuale, alla luce dei principi che nell'ordinamento nazionale e dell'Unione europea proteggono i dati personali.

- *Inasprimento delle pene del delitto di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio*

L'aumento del massimo edittale della corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio risponde anche al fine di aumentare i tempi di prescrizione dei reati. Con l'aumento del minimo edittale, invece, si tende ad evitare che gli accertamenti processuali possano essere definiti, con la scelta di patteggiamento, mediante l'applicazione di pene talmente modeste da non apparire giuste ed adeguate alla gravità del fatto. L'aumento del minimo edittale giova anche a rendere residuale l'applicazione di benefici, quale la sospensione condizionale della pena, restringendo l'area ai casi che in concreto siano effettivamente modesti.

- *Confisca c.d. allargata*

Si migliora il già efficace strumento della c.d. confisca allargata, in particolare prevedendo che il provvedimento ablativo conservi efficacia pur quando nei successivi gradi di impugnazione sia sopravvenuta una causa estintiva del reato oggetto di accertamento.

- *Condizione di ammissibilità per il patteggiamento (o la richiesta di condanna a pena predeterminata) nei procedimenti per i più gravi delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*

Al fine di assicurare quanto più possibile che prezzo o profitto di questi sì gravi delitti siano sempre oggetto di recupero a fini di confisca, si stabilisce che l'imputato, ove intenda chiedere il patteggiamento o l'emissione di condanna a pena predeterminata, debba restituire l'integrale ammontare del prezzo o del profitto del reato contestatogli, pena altrimenti l'inammissibilità della richiesta di definizione anticipata del giudizio.

2. Schema di disegno di legge recante misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti.

Sul terreno del contrasto alla criminalità produttrice di illecita ricchezza, il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri il 29 agosto 2014, in uno con il rafforzamento di strumenti dall'efficacia già sperimentata - si pensi alla c.d. confisca allargata, alla confisca di prevenzione e a quella per equivalente -, si è fatto carico di accrescere considerevolmente l'efficacia della normativa sulle falsificazioni dei bilanci, nella ferma convinzione che l'allentamento delle regole di una corretta concorrenza non favorisce in alcun modo la ripresa economica e certo non giova a rendere l'Italia un Paese di maggiore interesse per gli investitori internazionali. Le attuali fattispecie sono trasformate in ipotesi delittuose; si prevedono più elevati limiti edittali; si costituisce un'autonoma fattispecie - punita con la reclusione da tre a otto anni - per i fatti commessi nell'ambito di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante. (Limitatamente alle società non quotate che

non superano i limiti di legge per la sottoposizione alla procedura di fallimento, e sempre che il fatto abbia cagionato danno non grave, è stato previsto un regime di procedibilità a querela). Viene nuovamente ampliata l'area delle falsità penalmente rilevanti, affrancando la previsione sanzionatoria, per le società quotate, dalle soglie di non punibilità oggi vigenti. Alle modifiche degli artt. 2621 e 2622 conseguono interventi di coordinamento con il testo vigente dell'art. 25-ter della legge 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

Ancora:

- si introduce l'obbligo di informativa al presidente dell'A.N.A.C. in ordine all'esercizio dell'azione penale con riferimento a taluni più gravi delitti contro la pubblica amministrazione, in modo che possano essere meglio e più compiutamente esercitati i poteri, specie di prevenzione, di quell'organismo;
- si propone l'inasprimento delle sanzioni in materia di associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.), con innalzamento di circa un terzo dei limiti edittali;
- si propone la modifica dell'art. 666 c.p.p.: è prevista un'estensione dell'istituto della partecipazione a distanza a tutti i casi in cui l'interessato sia detenuto o internato in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice. Sulla stessa linea, è modificato l'art. 146-bis disp. att. c.p.p., consentendo che, al ricorrere di determinati presupposti, anche per motivi di sicurezza, la videoconferenza con il detenuto possa essere attivata anche nei casi in cui si proceda per reati minori. E' poi consentito al giudice di disporre la partecipazione a distanza al dibattimento dell'imputato detenuto anche per ragioni di sicurezza rappresentate dall'amministrazione penitenziaria;

- si propone la modifica della disciplina della c.d. confisca allargata (o per sproporzione): viene estesa anche al caso di condanna per i reati di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (articolo 291 - quater d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152). Si prevede che debba produrre effetti anche dopo una sentenza di proscioglimento per prescrizione o amnistia intervenuta in appello o nel giudizio di cassazione a seguito di una pronuncia di condanna in uno dei gradi di giudizi;
- si prevede un limite temporale alla eccepibilità dell'incompetenza per territorio (proponibile entro la conclusione della discussione di primo grado e rilevabile di ufficio non oltre la decisione di primo grado); la possibilità di sospendere, nelle more del giudizio di Cassazione, la decisione con cui la corte d'appello, in riforma del decreto di confisca emesso dal tribunale, abbia disposto la revoca del sequestro (analogamente a quanto già previsto per i provvedimenti del tribunale);
- si introduce la previsione della trattazione prioritaria dei procedimenti volti all'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali. (Art.34 *ter* codice antimafia);
- si riformula l'articolo 34 e si inserisce l'articolo 34-*bis* nel codice antimafia. Il nuovo articolo 34 rivede la regolamentazione normativa dell'amministrazione giudiziaria, introducendo una disciplina dettagliata delle prerogative gestionali. Con l'articolo 34-*bis* si introduce l'istituto del "controllo giudiziario", destinato a trovare applicazione in luogo della "amministrazione giudiziaria" (e altresì del sequestro di cui all'articolo 20 e della confisca di cui all'articolo 24), nei casi in cui l'agevolazione "non assume carattere di stabilità (...)" e sussistano circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo

concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionare” l’attività di impresa. Tale misura non determina lo spossessamento della gestione dell’attività di impresa dando luogo, per un periodo minimo di un anno e massimo di tre, ad un intervento meno invasivo, di “vigilanza prescrittiva” affidata ad un commissario giudiziario nominato dal tribunale, con il compito di monitorare dall’interno dell’azienda l’adempimento delle prescrizioni dell’autorità giudiziaria. Il disegno di legge prevede, inoltre, una specifica preclusione in ordine alla possibilità che il prevenuto giustifichi la legittima provenienza dei beni invocando che disponibilità di denaro costituisca provento o reimpiego di evasione fiscale;

- si introducono disposizioni per la costruzione di una memoria condivisa delle vittime innocenti della mafia e del terrorismo. Si istituisce la “Giornata della legalità e della memoria di tutte le vittime innocenti delle mafie” (21 marzo di ogni anno); poi si vuol prescrivere che si possa procedere al cambiamento delle generalità anche per i soggetti che, nell’ambito dei procedimenti per delitti di mafia, rendono dichiarazioni nella veste di persone offese dal reato, persone informate sui fatti o testimoni, in modo che possa essere protetta al meglio la loro incolumità.

Altro dato qualificante di questo disegno di legge era la proposta di introduzione nel sistema penale della fattispecie di c.d. autoriciclaggio, che però è stata già inserita, per mezzo di un apposito emendamento governativo, nel disegno di legge in materia di emersione e rientro di capitali dall’estero, già divenuto legge (legge. 15 dicembre 2014, n. 186). Si tratta di un’importante innovazione che giova a rendere più incisiva l’azione di contrasto al fenomeno dei patrimoni illeciti, tassello essenziale di una politica legislativa che ha il prioritario obiettivo di

recuperare il massimo rigore repressivo nei confronti della criminalità organizzata. La norma incriminatrice sarà applicabile a colui che, avendo commesso un delitto non colposo, sostituisca, trasferisca o impieghi denaro, beni o altre utilità, provenienti da tale delitto, in attività imprenditoriali o finanziarie, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa. La disposizione esclude la punibilità dell'autore del reato presupposto per i comportamenti diretti a consentire al medesimo il semplice e mero godimento dei relativi proventi o per quelli di mero ostacolo, ovvero volti unicamente a conseguire per sé l'impunità per il delitto presupposto. In tal modo, si fa salvo il rispetto dei principi del *ne bis in idem* sostanziale e del *nemo tenetur se detegere*.

3. Schema di disegno di legge recante: "Delega al Governo per la riforma del Libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive".

Con questo disegno di legge si persegue la finalità di semplificare il sistema delle così dette rogatorie passive (cioè delle richieste di raccolta delle prove da parte di altri Stati), in quanto troppo complesso e farraginoso, e quello delle estradizioni.

Contenuto dei principi di delega:

Sulla assistenza giudiziaria internazionale

- valorizzare, nei rapporti tra Stati membri dell'Unione europea, il meccanismo della trasmissione diretta all'autorità giudiziaria competente all'esecuzione della rogatoria, assicurando la trattazione immediata delle rogatorie urgenti;
- prevedere il potere del Ministro della giustizia di non dare corso all'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria, esclusivamente

per motivi di tutela della sovranità, della sicurezza e di altri interessi essenziali dello Stato.

- attribuire in via esclusiva all'autorità giudiziaria il potere di rifiutare o di sospendere l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria, ogni qual volta ricorra uno dei motivi previsti dalla legge, e in particolare quando gli atti richiesti siano vietati dalla legge o contrari a principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato; o se vi siano fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle altre condizioni personali o sociali possano influire sullo svolgimento del processo;
- prevedere che, se la richiesta ha per oggetto acquisizioni probatorie che prescindono, secondo la legge interna, dal necessario intervento del giudice, sia il Procuratore della Repubblica l'autorità giudiziaria di esecuzione; se, invece, gli atti richiesti debbano compiersi davanti al giudice ovvero non possono svolgersi senza l'autorizzazione del giudice, il procuratore della Repubblica interpellati senza ritardo il giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto;
- superare il preventivo vaglio della Corte di Cassazione sulla competenza;
- prevedere forme specifiche di assistenza giudiziaria, quali: procedure per il trasferimento di persone detenute a fini investigativi; disciplina dell'efficacia processuale delle audizioni compiute mediante videoconferenza o conferenza telefonica; consegne sorvegliate e squadre investigative comuni, nelle ipotesi di contestuale pendenza in più Stati di procedure collegate che abbisognino di coordinamento; intercettazioni delle telecomunicazioni sul territorio nazionale tramite

fornitori di servizi, ovvero senza l'assistenza tecnica di altro Stato membro.

Sulla estradizione

- modificare l'intera sequenza procedimentale dell'extradizione all'estero, potenziando i meccanismi di interlocuzione diretta dell'autorità giudiziaria con le competenti autorità dello Stato richiedente, a fini di acquisizione informativa nel rigoroso rispetto delle garanzie giurisdizionali e del principio del contraddittorio;
- prevedere che le decisioni giudiziarie emesse dalle competenti autorità degli Stati dell'Unione europea possano essere eseguite nel territorio dello Stato e l'autorità giudiziaria italiana possa richiedere alle competenti autorità degli altri Stati dell'Unione europea l'esecuzione di proprie decisioni in conformità al principio del mutuo riconoscimento. (Viene, dunque, meno la preventiva valutazione del Ministro della giustizia sulla richiesta di riconoscimento, al fine di verificare l'eseguibilità in Italia della decisione straniera, atteso che il controllo sul rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento è preventivamente effettuato in relazione ai paesi comunitari; ma resta salvo il potere del Ministro di garantire l'osservanza delle condizioni eventualmente richieste in casi particolari per l'esecuzione all'estero o nel territorio dello Stato della decisione della quale è stato chiesto il riconoscimento);

Disposizioni immediatamente precettive di modifica del codice di procedura penale.

- 708 c.p.p.: la novella introduce la sospensione del termine per la consegna, in caso di sospensione dell'efficacia della decisione del Ministro da parte del competente giudice amministrativo (colma una lacuna posta in evidenza dalla Suprema Corte).

- 714 c.p.p.: coerentemente con la modifica del 708 cpp, viene inserita la previsione specifica di un termine massimo di durata delle misure coercitive per la fase successiva all'emissione del decreto ministeriale.

4. Riforme in corso sul versante del diritto europeo

Sono in fase avanzata i lavori per il recepimento della direttiva europea del 2011 (2011/99/UE) sull'ordine di protezione europeo, il cui schema di decreto legislativo è già stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri ed ha ricevuto il parere di entrambe le Commissioni parlamentari.

Parimenti, è stato già approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri lo schema di decreto legislativo che dà attuazione alla decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio dell'unione europea del 18 dicembre 2006, concernente la semplificazione dello scambio di informazioni e *intelligence* tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge dei Paesi dell'Unione Europea.

È invece prossima la definizione di uno schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva europea del 2012 (2012/29/UE) sulla tutela della vittima nel processo penale, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.

È del pari imminente la definizione di uno schema di decreto legislativo per il reciproco riconoscimento della confisca, in attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI, per la quale "la decisione di confisca è una sanzione o misura finale imposta da un'autorità giudiziaria a seguito di un procedimento per uno o più reati, che consiste nel privare taluno definitivamente di un bene".

5. Alcuni settori della legislazione delegata

Il Consiglio dei Ministri ha già approvato lo schema di decreto legislativo per il riordino della difesa d'ufficio, formato in attuazione della delega contenuta nella legge professionale del 2012, volta all'effettività del ruolo e ad assicurare una maggiore professionalità di quanti accedono a questo delicato ufficio. Lo schema di decreto legislativo, che ha già ricevuto il parere della Commissione Giustizia del Senato, provvede al riordino della materia relativa alla difesa d'ufficio, in base ai criteri direttivi rappresentati: a) dalla previsione delle modalità di accesso a una lista unica dei difensori di ufficio, con indicazione di requisiti tali da assicurare stabilità e competenza dei medesimi; b) dall'eventuale abrogazione delle norme vigenti incompatibili.

Il Consiglio dei Ministri ha già approvato lo schema di decreto legislativo sulla c.d. particolare tenuità del fatto, che attua la delega di cui alla legge n. 67 del 2014 (sulla messa alla prova e sulla sospensione del procedimento per gli irreperibili), ora trasmesso per il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

È stato inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri lo schema di decreto legislativo per l'introduzione delle c.d. pene detentive non carcerarie, anch'esso attuativo di criteri di delega di cui alla legge n. 67 del 2014.

6. L'iniziativa regolamentare

È stato emesso il decreto ministeriale (D.M. 24 luglio 2014, n. 148), concernente il "Regolamento recante sgravi fiscali e sgravi contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti". La legge 22 giugno 2000, n. 193 recante "Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti" e la legge 8 novembre 2001, n. 381, recante